

N. R. P.U. 48/2023

NR. 1/2023 RISTRUTTURAZIONE DEBITI



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI RAGUSA**

Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. R. P.U. 48/2023, avente ad oggetto **RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE**, promosso da **GRAZIANO PUCCIA** (C.F. PCCGZN92E17H163S)

rilevato che con ricorso depositato in data 7/6/2023 il debitore istante Graziano Puccia chiedeva (tramite l'OCC Commercialisti Ragusa) di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai creditori;

rilevato che con decreto del 16/6/2023 veniva assegnato termine per la comunicazione della proposta ai creditori, veniva disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente avviati nei confronti del debitore istante e veniva disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore istante fino alla conclusione del procedimento;

rilevato che in data 11/10/2023 l'OCC documentava di aver comunicato mediante PEC la proposta ai creditori e dichiarava di non aver ricevuto osservazioni;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di euro 35.342,76 nei confronti dei seguenti soggetti:

- Kruk Investimenti (cessionaria della Unicredit), euro 30.126,12 (chirografo);
- Compass, euro 5.216,64 (chirografo);

ritenuto che a tali crediti occorre aggiungere i compensi dell'OCC (euro 1.744,81) e dell'advisor (euro 1.000,00), da soddisfare in prededuzione;

ritenuto che la proposta prevede che:

- i crediti dell'OCC e dell'advisor siano soddisfatti al 100%;
- i crediti della Kruk Investimenti e della Compass siano soddisfatti al 25% circa;

ritenuto che l'importo messo a disposizione dei creditori ammonta a euro 9.000,00;

ritenuto che il suddetto importo sarà corrisposto ai creditori in un arco temporale di cinque anni, mediante 60 rate di euro 150,00 ciascuna;



ritenuto che, in punto di ammissibilità giuridica, sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura;

ritenuto che, in primo luogo, il debitore istante è qualificabile come consumatore, trattandosi di un lavoratore dipendente (impiegato presso la ditta Giurdanella Pneumatici di Modica) che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e), CCII);

ritenuto che, in secondo luogo, il debitore istante versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, in quanto:

- il reddito netto mensile del debitore istante ammonta a circa euro 1.300,00 mensili, oltre assegni familiari per circa euro 350,00 mensili;
- le spese mensili per il mantenimento della famiglia del debitore istante (composta dallo stesso debitore istante, dalla moglie, che non lavora, e dai figli minori William e Giulia, nati rispettivamente nel gennaio 2020 e nel luglio 2022) ammontano a circa euro 1.300,00 mensili;
- i debiti scaduti del debitore istante ammontano, per come si è detto, a euro 35.342,76;

ritenuto che, in terzo luogo, non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore, e cioè:

- aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
- aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte;
- aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che, con riguardo a quest'ultimo profilo, non risulta malafede o frode;

ritenuto che la colpa può reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;

ritenuto che nel caso di specie non sussiste colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, determinato dal ricorso a finanziamenti con rate mensili di importo ridotto (euro 154,37 per il finanziamento Unicredit dell'ottobre 2018, euro 87,05 per il finanziamento Unicredit dell'aprile 2019, euro 52,65 per il finanziamento Unicredit del maggio 2019 ed euro 151,94 per il finanziamento Compass dell'ottobre 2020) e non eccessivamente sproporzionato rispetto al reddito del debitore istante (euro 1.300,00 mensili), tenuto conto anche del fatto che nei periodi di stipula dei finanziamenti le spese per il mantenimento della famiglia erano inferiori (dato che i figli del debitore istante sono nati a gennaio 2020 e a luglio 2022);

ritenuto che, peraltro, il sovraindebitamento è stato determinato anche da causa non imputabile al debitore istante, posto in cassa integrazione, con riduzione dello stipendio e con pagamenti irregolari, nel periodo compreso fra marzo 2020 e giugno 2020;

ritenuto che, oltre ad essere ammissibile per le ragioni finora esposte, il piano è anche fattibile, tenuto conto:

- del reddito mensile netto del ricorrente (euro 1.300,00, oltre euro 350,00 per assegni familiari);
- delle spese mensili preventivate per il mantenimento della famiglia (euro 1.300,00, oltre euro 200,00 per eventuali spese straordinarie);



- della rata mensile che il debitore si è impegnato a versare ai creditori per tutta la durata del piano (euro 150,00 per cinque anni);

ritenuto che nessuno dei creditori ha formulato osservazioni in merito alla convenienza della proposta;

ritenuto che, in ogni caso, la proposta risulta maggiormente conveniente rispetto alla (insussistente) alternativa liquidatoria, dato che il debitore istante non è proprietario di immobili;

ritenuto che, d'altro canto, l'eventuale pignoramento dello stipendio del debitore istante dovrebbe essere effettuato entro i limiti previsti dall'art. 545 c.p.c.;

ritenuto che, in conclusione, ricorrono tutte le condizioni per la chiesta omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dal debitore istante;

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così statuisce:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato in data 7/6/2023 da Graziano Puccia;
- 2) dispone che, a cura dell'OCC, la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- 3) avverte l'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà (sottoponendole al giudice se necessario) e riferire per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione del piano ogni sei mesi;
- 4) avverte l'OCC che, terminata l'esecuzione del piano, dovrà presentare una relazione finale;
- 5) dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Ragusa, 19 ottobre 2023.

Il giudice

Carlo Di Cataldo

